

STATUTO

LA VERANDA SUL MARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA UBERTO BONINO

-

Numero REA: ME - 223042

Codice fiscale: 03238500833

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2013 - Statuto completo	2
--	---

che ne disciplinano l'esercizio, in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966 sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione, della legge 5 agosto 1981 n. 416 in tema di imprese editoriali, della legge 10 ottobre 1990 n. 287 in tema di tutela della concorrenza e del mercato; del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservata ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

La società potrà svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

ART. 4 - La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

ART. 5 - La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio ammonta ad euro cento, pertanto i versamenti eseguiti ammontano a complessivi euro trecento.

Dichiarano i componenti che i versamenti del capitale sottoscritto dovranno essere versati dai soci entro dieci giorni da oggi nelle casse sociali.

ART. 6 - L'organizzazione e il funzionamento della cooperativa sono disciplinati dallo statuto che, approvato dai componenti, si allega al presente atto sotto la lettera " A " per costituirne parte integrante ed essenziale, previa lettura.

ART. 7 - La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eletti, anche fra non soci, dall'assemblea.

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico spetta la rappresentanza della società anche di fronte ai terzi ed in giudizio.

I componenti all'unanimità scelgono che la società sia amministrata, per il primo triennio, da un Consiglio di Amministratore, nelle persone di:

- Picarella Alessandro, Presidente;
- Picarella Giuseppe, Vice Presidente;
- Picarella Cristina, Segretario - Tesoriere;

i quali tutti dichiarano di accettare la carica e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità.

ART. 8 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013.

ART. 9 - Imposte e spese di questo atto e delle dipendenti formalità resteranno a carico della società qui costituita.

ART. 10 - L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della società, ammonta circa ad euro millecento (euro 1.100,00).

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che da me letto ai componenti è stato, dagli stessi, approvato e sottoscritto.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato, consta di tre fogli di cui occupate dieci pagine e quanto della presente.

Sottoscritto alle ore 11,30

F.to: Giuseppe Picarella;

F.to: Alessandro Picarella;

F.to: Cristina Picarella;

F.to: dottor Nunzio Arrigo Notaio.

ALLEGATO "A" al n. 6410 di raccolta.

STATUTO

della Società " LA VERANDA SUL MARE - Società Cooperativa Sociale "

T I T O L O I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - E' costituita una Società denominata:

" LA VERANDA SUL MARE - Società Cooperativa Sociale "

Articolo 2 - La cooperativa ha sede in Messina.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

T I T O L O II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - La Cooperativa non ha fini di lucro bensì, ai sensi dell'art. 2511 c.c. è una società a capitale variabile con scopo mutualistico.

La cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità e senza finalità **lucrative**, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 della Legge 381/91, lettera a).

La società intende operare sia nel settore della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, che nello svolgimento di attività diverse quali servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'Art. 1 lettera b) della Legge n.381/91 mediante lo svolgimento coordinato di attività di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 della legge 381/91, da realizzarsi anche attraverso convenzioni con Enti locali (Comuni, Comunità **Montane**, Provincia, Regione, Aziende Sanitarie Locali), con enti pubblici morali e privati, Amministrazioni statali e non, con associazioni ed aziende private ed a partecipazione pubblica e si propone di svolgere attività di servizi socialmente utili e di rilevanza e solidarietà sociale, attraverso:

1) la prestazione dell'assistenza e cura in qualsiasi forma e genere agli anziani, agli emarginati, ai portatori di handicap, ai tossicodipendenti, ai malati terminali, ai nuclei familiari in stato di bisogno, agli stranieri, ai giovani ed in genere a tutti coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio sociale, sia a domicilio che presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, nonché lo svolgimento di servizi di manutenzione impianti, di manutenzione di verde pubblico e **scerbatura**, di manutenzione e servizi di pulizia in genere e la gestione di aree di parcheggio a pagamento nei centri urbani.

La Cooperativa realizzerà la integrazione e il coordinamento delle attività previste nel presente punto al fine di soddisfare le finalità della Legge 381/91 e delle circolari esplicative per quanto concerne le cooperative sociali che si propongono gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) della citata Legge. L'organo amministrativo curerà la separazione della gestione delle attività ricadenti nella lettera a) da quelle ricadenti nella lettera b) della citata Legge ed in particolare curerà l'organizzazione amministrativa della cooperativa sociale in modo da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla norma vigente;

2) l'istituzione del servizio di assistenza medica ed **infermieristica**, ambulatoriale e domiciliare;

3) la realizzazione di tutte quelle iniziative ed attività che consentano l'integrazione nella vita sociale ed economica dei soggetti anziani, emarginati, extracomunitari, portatori di handicap e soggetti affetti da **disabilità**

psichica;

4) la difesa e la valorizzazione delle tradizioni artigianali, **gastronomiche**, mediante l'utilizzo della conoscenza e della esperienza delle persone anziane, affiancando ad esse le giovani leve del lavoro in cerca di sbocchi occupazionali ed anche mediante la creazione di appositi siti **web**;

5) l'organizzazione di gite, viaggi, soggiorni in località turistiche e termali;

6) la realizzazione di un centro attrezzato con sala di lettura, sala riunioni, sala giochi e somministrazioni di pasti caldi;

7) la stipula di convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;

8) l'istituzione e la gestione di asili nido, case albergo, servizi socio - **psicopedagogici** e socio assistenziali, centri per la prevenzione e la terapia delle tossicodipendenze anche attraverso centri **agrituristici**, campeggi, strutture balneari e villaggi turistici;

9) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali di centri di riabilitazione per handicappati ed anziani, il coordinamento, l'istituzione e la gestione di centri di orientamento e di addestramento professionale;

10) la gestione di **mense** scolastiche e sociali;

11) la fruizione, conservazione e gestione di beni culturali (chiese, musei, teatri, monumenti e zone **archeologiche**) di proprietà di privati, enti locali (Regioni, Province, Comuni), università ed enti ecclesiastici, finalizzati alla realizzazione di iniziative, quali biglietteria, guardaroba, informazione turistica, catalogazione, distribuzione, riproduzione di materiale bibliotecario, **archivistico**, multimediale;

12) la progettazione e la realizzazione di iniziative finanziate dal Fondo Sociale Europeo;

13) l'istituzione e la gestione di **call-center** e **phone center** per cittadini comunitari ed extracomunitari;

14) l'istituzione e la gestione di un centro disbrigo pratiche.

La cooperativa può promuovere inoltre l'istruzione cooperativistica e professionale anche mediante l'istituzione di corsi di addestramento e perfezionamento, stages, tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, premi, borse di studio, curando le relative **diffusioni** con ogni mezzo di comunicazione di massa.

Più specificatamente può prestare i seguenti servizi alle persone anziane, anche ai fini della L.R. 87/81 e di quelle che saranno emanate, sia regionali, nazionali e comunitarie:

a) servizi aperti, quali l'assistenza domiciliare, l'assistenza abitativa, soggiorni **climatici**, marini, montani e termali, centri d'incontro per le attività culturali e del tempo libero, centri diurni e notturni di assistenza, l'istituzione e la gestione di scuole, accademie, biblioteche, **videoteche**, **cineteche**, **nastroteche** e **ludoteche**;

b) servizi residenziali quali casa albergo, casa protetta, comunità alloggio, servizi per l'assistenza economica, centro sociale attrezzato per attività culturali e ricreative con eventuale somministrazione di pasti caldi, l'organizzazione del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale - professionale ai sensi di quanto previsto dalla legge L.R. 9/5/1986 n.22.

La società persegue il compimento di ogni azione **mutualistica** nonchè la scelta di tutte le attività che si mostrino utili al raggiungimento degli scopi sociali, l'adesione a Consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe nonchè

l'adesione a Federazioni e Associazioni.

La società potrà svolgere qualunque altra attività strettamente connessa e funzionale a quelle su indicate, potrà assumere appalti e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché

compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale ed economica necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

A) Nei limiti di quanto consentito dal vigente ordinamento giuridico ed in particolare dall'art.2361 del Cod.Civ. per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà assumere interessenze e partecipazioni, ma non in via prevalente né nei confronti del pubblico, in imprese organizzate sotto forma di società di capitale o di società cooperative aventi scopo analogo o complementare a quello sopra indicato o che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

B) dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito nel settore sociale. Per il raggiungimento di tutti gli scopi e finalità sopra indicati, la società, potrà gestire mezzi di autotrasporto di persone anche disabili ed anziane e di cose sia per conto proprio che per conto terzi.

La società potrà inoltre usufruire di contributi e finanziamenti da parte dello Stato, della Regione, dell'Unione Europea e da ogni altro Ente pubblico e privato, con i quali potrà stipulare convenzioni e partecipare a gare, e licitazioni per l'affidamento della gestione di servizi.

Essa potrà aderire a Consorzi e a Confederazioni ed Associazioni **Cooperativistiche**.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966 sulla disciplina delle società **fiduciarie** e di revisione, della legge 5 agosto 1981 n. 416 in tema di imprese editoriali, della legge 10 ottobre 1990 n. 287 in tema di tutela della concorrenza e del mercato; del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservata ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

La società potrà svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

T I T O L O I I I

S O C I

Articolo 5 - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, i medesimi dovranno essere tutti persone fisiche, così come stabilito dal secondo comma dell'articolo 2522, codice civile.

Articolo 6 - Possono essere soci **cooperatori**, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

I soci **cooperatori** perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dai soci con metodo assembleare.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Articolo 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo contenente:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato e la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si **pronuncino** i soci con metodo assembleare, i quali deliberano sulle domande non accolte.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

T I T O L O IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE

Articolo 8 - Il diritto di recesso compete:

- ai soci **cooperatori** che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote sociali, all'introduzione o rimozione della clausola compromissoria nel presente atto costitutivo;
- ai soci **cooperatori** che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci **cooperatori** che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- ai soci **cooperatori** che non si trovino più in condizione di partecipare al

raggiungimento degli scopi sociali;

- in tutti gli altri così previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale e la relativa dichiarazione deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 9 - L'esclusione del socio può aver luogo:

1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

3) negli altri casi stabiliti dalla legge, articoli 2286 e 2288 cc. o dal presente Statuto.

L'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo e contro la relativa deliberazione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 10 - In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Articolo 11 - La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-**quinquies**, terzo comma, codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Articolo 12 - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 13 - Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo articolo 18 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma del superiore articolo 13;

- c) dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate dai soci a termini del terzo comma dell'articolo 8;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Articolo 14 - La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione potranno essere versate in unica soluzione ovvero ratealmente, e precisamente:

- a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente, nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Articolo 15 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli.

Il creditore particolare del socio **cooperatore**, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 16 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare;
- b) non meno di quanto previsto dalla legge, con le corrispondenti modalità, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per gli effetti della L. 59/92;
- c) un dividendo ai soci nella misura massima stabilita nel successivo articolo 17;
- d) la eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera d), la eventuale rimanenza degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

Articolo 17 - E' fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- **remunerare** gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci **cooperatori**.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come previsto nel successivo articolo 32.

Articolo 18 - L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di **ristorni**, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I **ristorni** dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

T I T O L O VI

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Articolo 19 - Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 20 - L'Assemblea della Società può essere convocata e riunirsi, in Italia, anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza - eventualmente disponendo una seconda convocazione, che, comunque, non potrà avvenire entro le ventiquattro ore dalla prima convocazione - oltre l'elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato ai soci nonché agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale, a cura dell'Organo Amministrativo, almeno otto giorni prima, a mezzo raccomandata, telegramma, fax, telex, posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

In mancanza di tali formalità, le deliberazioni assembleari s'intendono regolarmente adottate quando partecipino all'adunanza tutti i soci e tutti gli amministratori e, se nominati, i Sindaci siano presenti ovvero informati della riunione e non vi sia opposizione alla trattazione degli argomenti.

Articolo 21 - Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci che risultano iscritti da almeno trenta giorni.

Ciascun socio **cooperatore** ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e che sia, altresì, consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti. L'Organo Amministrativo provvede a redigere apposito verbale dal quale **constino** le condizioni suesposte e l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona e/o socio che non sia amministratore o sindaco, ove esista il collegio sindacale, o delegato o dipendente della Società.

Articolo 22 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dalla persona designata di volta in volta dagli intervenuti a maggioranza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario, anche non socio, per la

redazione dei verbali oppure il Notaio nei casi modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 23 -In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza di tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 codice civile, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà di tutti i voti dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti un terzo dei soci e delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 codice civile, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno un terzo dei voti dei soci.

Articolo 24 - Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale scritto, firmato dal Presidente e dal Segretario e dovranno essere tutte raccolte nell'apposito libro da conservare agli atti della società.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Articolo 25 - Le deliberazioni potranno essere impugnate nei modi e forme previste dal Codice Civile.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 26 - La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eletti fra i soci, dall'assemblea.

Nel caso in cui l'Amministrazione della società sia affidata a non soci, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci **cooperatori**.

L'organo a cui è attribuita l'amministrazione dura in carica per il tempo stabilito al tempo della nomina.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

L'Organo Amministrativo ha diritto ad un compenso annuale determinato dall'assemblea dei soci.

Articolo 27 - I Consiglieri di Amministrazione eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il Vice-Presidente e nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente almeno cinque prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

In caso di urgenza, la convocazione avviene almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 28 - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed hanno la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il Direttore ed i comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 29 - All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, entro i limiti della delega, all'eventuale Amministratore delegato spetta la rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, e in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio o dall'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce può nominare procuratori e mandatarî delegandoli per il compimento dei singoli atti o categorie di atti, stabilendone i poteri di rappresentanza.

TITOLO VIII

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Articolo 30 - Quale organo di controllo, i soci, con le modalità previste sopra, possono eventualmente nominare, alternativamente:

- il collegio sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 30 bis, ovvero;
- un organo di controllo **monocratico** costituito da un solo membro effettivo (sindaco unico) art. 2477 cc, ovvero;
- un revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 30 ter.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 cod. civ. Anche in questo caso verrà nominato e opererà ai sensi del successivo art. 30 bis.

Art. 30 bis - Composizione e competenze del collegio sindacale

L'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) si compone del numero minimo di membri previsto dalla legge. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso. Per ogni altro aspetto l'organo di controllo è disciplinato dagli articoli 2397 e seguenti in quanto compatibili con il presente tipo societario.

Art. 30 ter - Revisore contabile

Nei limiti fissati dall'art. 2477 cc, il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 codice civile.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle disposizioni degli articoli 2409 bis e seguenti c.c.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-**sexies** cod. civ.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri dei direttori e del comitato esecutivo, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Articolo 32 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea in prima ed in seconda convocazione, **delibererà**, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà di tutti i voti dei soci, la nomina di uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 33 - Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, salvo quanto previsto dall'art. 2519.

F.to: Giuseppe **Picarella**

F.to: Alessandro **Picarella**

F.to: Cristina **Picarella**

F.to: dottor Nunzio Arrigo Notaio

Registrato a Messina il 9 gennaio 2013 al n.215.

Imposta di bollo assolta PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL Decreto 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

E' Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo. Si rilasciata ai sensi dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso del Registro Imprese.